



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPÀ

in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 32/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **69418/C** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 18 dicembre 2023.

TRA

G. G. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Nino Cortese (C.F. CRTNNI79B21C351P - PEC: nino.cortese@avvragusa.legalmail.it) e Nunzio Citrella (C.F. CTRNNZ80A01H163A - PEC: nunzio.citrella@avvragusa.legalmail.it), per procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Ragusa nella via Mariannina Coffa n. 7.

- Attore e Convenuto in via riconvenzionale

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via

M. Toselli n. 5.

- Convenuto e Attore in via riconvenzionale

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 gennaio 2025, gli avv.ti Nino Cortese e Nunzio Citrella per il ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Il ricorrente in epigrafe adiva questa Corte per avere riconosciuto il diritto alla percezione del trattamento pensionistico, per come già liquidato, ai sensi e per gli effetti del versamento della contribuzione aggiuntiva *ex art. 3*, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 564/1996, rappresentando quanto segue.

Il sig. G. G. rappresentava di avere ricoperto la qualifica di direttore dei servizi generali ed amministrativi a tempo indeterminato dapprima presso l'Istituto scolastico "Traina" di Vittoria e successivamente (dal 2002) presso l'Istituto scolastico "G. Rodari" di Vittoria.

L'istante evidenziava che, dal 2003, aveva esercitato attività sindacale presso il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola (SNALS) per la provincia di Ragusa svolgendo periodi di distacco negli anni scolastici 2002/2003, 2003/04, 2004/05 e 2005/06 e, da ultimo, in data 25.7.2006 l'Istituto scolastico "G. Rodari" di Vittoria aveva autorizzato il suo distacco sindacale per l'anno scolastico 2006/2007 presso la suddetta Organizzazione sindacale.

Con istanza del 18.9.2006 la predetta O.S. richiedeva alla Direzione centrale Entrate dell'INPDAP l'autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva sulla differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento

dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa.

La Direzione provinciale dell'INPDAP di Ragusa, al fine della definizione della pratica per la corresponsione al ricorrente del trattamento di quiescenza con il computo della retribuzione aggiuntiva corrisposta durante il distacco sindacale *ex art. 3* commi 5 e 6 del D.lgs. 564/1996, in data 22.10.2007 provvedeva ad una richiesta istruttoria di documenti indirizzata alla suddetta Organizzazione sindacale.

L'istante evidenziava che il sindacato SNALS aveva provveduto, a sua volta, al versamento dei contributi aggiuntivi, come da bollettini e attestazione allegati.

In data 11.7.2017, l'INPS di Ragusa comunicava al ricorrente di avere rideterminato la pensione sulla scorta dell'asserita assenza di un provvedimento di autorizzazione al versamento della suddetta contribuzione aggiuntiva. Infatti, con il provvedimento di rideterminazione della pensione e notifica indebito prot. n. 6500/11.7.2017/103540, l'INPS-sede di Ragusa chiedeva al ricorrente la restituzione della complessiva somma di euro 176.664,39 sostenendo che "non risulta emesso alcun provvedimento di autorizzazione al versamento della contribuzione *ex D.L.vo 564/96*" nonostante il ricorrente, fino al giorno della notifica dell'atto impugnato, avesse percepito la pensione calcolata sulla base della contribuzione aggiuntiva.

Il suddetto provvedimento era tempestivamente impugnato in sede amministrativa presso il comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti *ex art. 4, co. 3,*

D.lgs. 479/94 ma il ricorso rimaneva privo di esito.

Il ricorrente rilevava che la rideterminazione della sua pensione era stata disposta dall'INPS a seguito della notifica del verbale n. 0329165/2017 della GdF di Ragusa, la quale aveva contestato all'odierno ricorrente ed ai sigg. F. e C. asserite "irregolarità" inerenti al rapporto che aveva dato luogo al versamento dei contributi aggiuntivi *ex art.* 3, commi 5 e 6 del D.lgs 564/1996. La difesa attorea rappresentava che il sig. G. e i sigg. C. e F. avevano, poi, subito il procedimento penale presso il Tribunale di Ragusa n. 2181/2017/RGNR e n. 2168/2018/RGGIP, per il delitto p. e p. dall'art. 640-*bis* c.p. definito con sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP presso il Tribunale di Ragusa n. 189/2022 del 29.9.2022 (depositata il 29.10.2022) e divenuta definitiva.

Veniva rilevato che il GUP nella suddetta sentenza aveva espressamente statuito che "nessuna condotta artificiosa può essere ravvisata nella condotta rispettosa formalmente, ma anche sostanzialmente, del dettato normativo, che prevede un regime previdenziale di favore per il pubblico impiegato impegnato anche in attività sindacale".

La difesa attorea evidenziava che, a seguito della definizione del procedimento penale che aveva causato la rideterminazione delle pensioni, l'INPS in autotutela aveva provveduto a rimborsare ai coimputati C. e F. le somme trattenute adeguando la pensione a quanto spettante mentre l'odierno ricorrente non solo si era visto respingere la richiesta di autotutela, ma con lettera di diffida del 18.10.2023, si era visto intimare dall'INPS di Ragusa la richiesta di rimborso della somma di euro 143.680,83 sull'asserito presupposto che "è risultato assente il provvedimento di autorizzazione al

versamento della contribuzione aggiuntiva *ex art. 3, commi 5 e 6, D.lgs 564/1996*”.

I.a. Il ricorrente deduceva che l’autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, ritenuta dall’INPS *condicio sine qua non* per l’erogazione del trattamento, è un mero atto interno di nessuna rilevanza sul legittimo affidamento del contribuente il quale aveva mensilmente versato tale contribuzione aggiuntiva ed aveva financo fruito del trattamento spettantigli fino all’asserita illegittima rideterminazione del 2017 ed alla ritenuta ingiusta “bufera giudiziaria” che solo di recente gli aveva reso giustizia.

La mancanza della suddetta autorizzazione, sulla cui base l’INPS continuava a negare il diritto al ripristino della pensione con la contribuzione aggiuntiva, era ritenuta dal ricorrente una motivazione del tutto pretestuosa.

Sul punto veniva riportato uno stralcio del fascicolo delle indagini preliminari dove l’allora direttore della sede di Ragusa dell’INPS faceva una cronistoria della posizione previdenziale del ricorrente evidenziando che con comunicazione prot. 6995 del 18/9/2006 lo SNALS di Ragusa aveva senz’altro presentato la richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva.

Il ricorrente deduceva che non poteva farsi carico al contribuente dell’inadeguata gestione amministrativa del proprio fascicolo, considerato che, da quanto emerso durante le indagini, era possibile ritenere verosimile che la “presunta morte” del sig. G. registrata agli atti dell’Istituto nel 2007 quale necessario espediente tecnico e l’assorbimento dell’INPDAP da parte dell’INPS avessero determinato la scomparsa del fascicolo personale.

In ultimo, si deduceva che non era in discussione il pieno diritto del sig. G. alla percezione dell'erogazione pensionistica aggiuntiva ma la controversia verteva solamente sulla presenza o meno di un documento interno, non avente alcuna natura recettizia, che evidentemente era stato smarrito dall'Istituto senza alcuna colpa del G., il quale aveva peraltro beneficiato della prestazione per oltre un decennio, maturando un diritto costituzionalmente garantito *ex art. 36 Cost.* e un legittimo affidamento garantito dall'art. 21 della L. 241/1990.

I.b. Parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione del trattamento pensionistico ai sensi e per gli effetti del versamento della contribuzione aggiuntiva *ex art. 3, commi 5 e 6 del D.L.vo 564/96*, disapplicando ogni contrario atto amministrativo presupposto e/o conseguente, e, per l'effetto, l'illegittimità del chiesto rimborso di cui alla diffida INPS del 18.10.2023;

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi e per gli effetti del versamento della contribuzione aggiuntiva *ex art. 3, commi 5 e 6 del D.L.vo 564/96*, disapplicando ogni contrario atto amministrativo presupposto e/o conseguente riliquidazione;

- per l'effetto condannare l'INPS alla riliquidazione della pensione per le ragioni esposte in narrativa con versamento in favore del ricorrente delle differenze tempo per tempo dovute tra l'illegittima rideterminazione del 2017 e la disponenda riliquidazione ai sensi dell'art. 3 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 564/1996 con interessi e rivalutazione come per legge.

- condannare l'INPS alla refusione delle spese di lite.

II. Con decreto dell'8 gennaio 2024 veniva fissata l'udienza di discussione

per il 23 aprile 2024 con termine fino al 12 aprile 2024 per

l'Amministrazione resistente per la costituzione tempestiva ai sensi dell'art.

156, co. 1 del c.g.c.

In data 12 gennaio 2024 parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuta

notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. In data 12 aprile 2024 l'INPS depositava la propria memoria di

costituzione.

In pari data l'INPS depositava memoria di costituzione in integrazione con

domanda riconvenzionale nella quale, dopo avere riportato integralmente la

precedente memoria di costituzione già depositata, chiedeva di:

- rigettare il ricorso ritenendo e dichiarando che l'INPS ha correttamente

liquidato la pensione, negando l'integrazione di cui alla contribuzione

aggiuntiva ex art. 3 D.Lgs. n. 564/1996, con ogni conseguenza sulle spese

del giudizio;

- a modifica del decreto di fissazione di udienza emesso, pronunciare, non

oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza, secondo

quanto dispone l'art. 418 c.p.c.

- in via riconvenzionale, accertata l'infondatezza della domanda del sig. G.,

dichiarare la sussistenza dell'indebito erogato sulla pensione n. OMISSIS n.

OMISSIS per l'importo di euro 151.493,91 alla data del 27/5/2022 come da

OMISSIS allegato, detratto quanto nelle more recuperato sulla pensione, e

maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria con conseguente

condanna del ricorrente alla restituzione della superiore somma o di

quell'altra che sarà quantificata nel corso del giudizio.

L'Istituto, quindi, deduceva l'infondatezza del ricorso rappresentando quanto segue.

In data 03/08/2007 al sig. G. veniva concessa la pensione OMISSIS n. OMISSIS. In data 09/10/2007 il sig. G. ne chiedeva la rideterminazione, con inclusione della contribuzione aggiuntiva *ex art. 3*, commi 5 e 6 del D.Lgs. 564/1996 per le indennità e gli emolumenti corrisposti dall'O.S. SNALS-CONFSAL.

La pensione veniva riliquidata il 06/12/2007 sulla base dei soli dati stipendiali aggiornati. Successivamente, a seguito della attestazione dei versamenti della contribuzione aggiuntiva da parte del Sindacato, nelle date del 06/12/2007 (*rectius*, 25.07.2008) e del 09/02/2009 la pensione veniva nuovamente riliquidata, tenendo conto della contribuzione in argomento.

In data 27/04/2011 la pensione veniva di nuovo riliquidata, inserendo nella base pensionabile le retribuzioni corrispondenti alla contribuzione aggiuntiva versata con l'incremento del 18%.

Con nota n. 189323 del 21/05/2017 (*recte*, 21/06/2017), la Direzione centrale Entrate e recupero crediti dell'Istituto, a seguito della documentazione trasmessa dal Nucleo di Polizia Tributaria di Ragusa, comunicava di avere revocato i provvedimenti di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva relativi ad alcuni pensionati per i quali si aveva motivo di ritenere che la retribuzione per il periodo di distacco presso il sindacato non fosse stata percepita, ad eccezione del sig. G. G., per il quale era comunicato che non risultava emesso alcun provvedimento di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva.

Preso atto di ciò, con nota prot. 103540 dell'11/07/2017 la Direzione

Provinciale di Ragusa comunicava al sig. G. che la pensione sarebbe stata rideterminata escludendo dalla base di calcolo la retribuzione corrispondente alla contribuzione aggiuntiva, diffidando altresì lo stesso alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate in euro 176.664,39.

Dalle suddette indagini della Guardia di Finanza traeva origine un procedimento penale, definito dal GUP presso il Tribunale di Ragusa con sentenza del 29/09/2022 di proscioglimento del sig. G. (e degli altri coimputati) e dichiarazione di non luogo a procedere per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 640 co. 2, n. 1 c.p. in merito al versamento della contribuzione aggiuntiva.

A seguito della trasmissione di tale sentenza, in data 23/06/2023 la Direzione Centrale Pensioni comunicava di avere ripristinato i provvedimenti di autorizzazione nei confronti di alcuni dei coimputati.

In data 11/07/2023, la stessa Direzione Centrale, ribadiva che nei confronti del sig. G. non risultava emesso alcun provvedimento di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva. Di conseguenza, la Sede di Ragusa rigettava, in data 4 agosto 2023, l'istanza di riliquidazione presentata dal ricorrente.

L'Istituto richiamava la disciplina di cui all'art 3, commi 5 e 6 del D.Lgs. 564/1996, deducendo che nella fattispecie veniva in rilievo la carenza *ab origine* del provvedimento di autorizzazione *ex art. 3* commi 5 e 6 del D.lgs. 564/1996 e la disciplina di cui agli artt. 203 e ss. DPR 1092/1973 per cui secondo l'INPS i provvedimenti definitivi di pensione possono essere revocati o modificati d'ufficio entro il termine di dieci anni, unicamente nelle ipotesi di rinvenimento di nuovi documenti o di accertamento della

falsità di quelli posti a base del provvedimento stesso mentre in tutti gli altri casi il termine sarebbe di tre anni.

L'Istituto rappresentava che nel caso di specie la pensione, comprensiva della contribuzione aggiuntiva, era stata erogata dal 2008 al 2017. Veniva evidenziato che, pur in assenza della prescritta autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, il sindacato SNALS aveva versato regolarmente nel corso dell'anno precedente al pensionamento di G., con bollettini postali successivamente acquisiti dall'Istituto, le contribuzioni aggiuntive per attività sindacale. Parimenti, la Sede Provinciale dell'Inpdap di Ragusa aveva riliquidato la pensione senza provvedimento di autorizzazione al versamento e con inserimento delle retribuzioni corrispondenti alla contribuzione aggiuntiva incrementate del 18%.

Sulla base di tali considerazioni l'INPS riteneva che il provvedimento del 4/8/2023 di rigetto dell'istanza di riliquidazione della pensione del sig. G. fosse pienamente legittimo a fronte della insussistenza del diritto in capo all'odierno ricorrente al supplemento di pensione, in ragione della carenza *ab origine* del prescritto provvedimento di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. 564/1996.

Secondo l'INPS l'insussistenza del diritto determinava la legittimità del recupero per cui, essendo tale supplemento versato sulla pensione dal 2008 al 2017, esso doveva essere restituito secondo le modalità indicate.

Inoltre, l'Amministrazione resistente evidenziava che la sentenza assolutoria del Tribunale di Ragusa nulla rilevava rispetto alla mancanza del provvedimento di autorizzazione, argomentando che, trattandosi di sentenza

di non luogo a procedere emessa in sede di udienza preliminare, non aveva

efficacia vincolante per i giudizi civili o amministrativi ai sensi dell'art. 652

c.p.p.

L'INPS evidenziava che la richiesta del ricorrente non riguardava

l'irripetibilità dell'indebito ma l'accertamento del suo diritto alla

riliquidazione della pensione con il computo della contribuzione aggiuntiva

ex art. 3 D.Lgs. n. 564/1996 a decorrere dal 2017 con la corresponsione degli

arretrati, per cui il *petitum* era costituito dal ripristino della pensione

anteriore alla riliquidazione del 2017, che aveva espunto la suddetta

integrazione.

Di contro, veniva evidenziato che la domanda di restituzione delle somme

trattenute per il recupero dell'indebito erogato era presente nel ricorso

presentato dal ricorrente davanti al Tribunale civile di Ragusa, che si era

concluso con la sentenza n. 839/2019 di declinatoria della giurisdizione

senza che il giudizio fosse stato riassunto.

L'Istituto, quindi, deduceva che nella fattispecie la contribuzione aggiuntiva

era stata versata in assenza dell'autorizzazione al versamento quale atto

procedimentale necessario per cui l'integrazione o pensione supplementare

era da ritenersi radicalmente improduttiva di effetti, determinando il

caducamento *ex tunc* del provvedimento di riliquidazione, ai sensi degli artt.

203 e ss. del DPR 1092/1973 secondo cui i provvedimenti definitivi di

pensione possono essere revocati o modificati d'ufficio entro il termine di 10

anni nelle ipotesi di rinvenimento di documenti nuovi o di accertamento

della falsità di quelli posti alla base del provvedimento stesso.

L'Istituto concludeva, chiedendo di rigettare il ricorso e chiedendo in via

riconvenzionale di dichiarare la sussistenza dell'indebito accertato sulla pensione del ricorrente.

IV. Con decreto del 16 aprile 2024, a modifica del decreto dell'8 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 418 c.p.c. veniva fissata la nuova udienza di discussione del 5 giugno 2024 avente ad oggetto, oltre alle domande introduttive del ricorso depositato dal ricorrente originario in data 18.12.2023, anche la domanda riconvenzionale depositata dall'INPS nella memoria di costituzione del 12.04.2024.

V. All'udienza del 5 giugno 2024, il Giudice preliminarmente rilevava che, a seguito della formulazione di domanda riconvenzionale da parte dell'INPS nella memoria di costituzione del 12 aprile 2024, era stato adottato il nuovo decreto del 16 aprile 2024 di fissazione della nuova udienza che era stato ritualmente notificato, anche se non risultava essere stata allegata la memoria difensiva ai sensi dell'art. 418, co. 3 c.p.c. per come richiamato dall'art. 159 c.g.c., per cui chiedeva alle parti di prendere posizione sul punto.

L'avv. Cortese nell'interesse del ricorrente dichiarava di volere procedere alla discussione in quanto non riteneva che la mancata trasmissione della memoria dell'INPS avesse leso il diritto di difesa del suo assistito.

Il Giudice, quindi, acquisiva la conferma dalle parti presenti sul fatto che il contraddittorio era da ritenere regolare su tutto l'oggetto del giudizio riguardante sia le domande introdotte dal ricorrente sia la domanda riconvenzionale formulata dall'INPS e si riservava di provvedere con ordinanza.

VI. All'esito della relativa camera di consiglio con ord. 84/2024 venivano disposti incumbenti istruttori a carico del ricorrente, dell'INPS e dello

SNALS-CONFISAL fissando l'udienza di prosecuzione per il 18 ottobre 2024.

In data 26 giugno 2024 lo SNALS riscontrava la suddetta ordinanza e in data 16 settembre 2024 il ricorrente trasmetteva i documenti mancanti evidenziando che “il verbale GdF di Ragusa n. 0329165/2017 è citato dall'Inps resistente nella comunicazione di cui all'allegato n. 7, ma mai trasmesso all'odierno ricorrente”.

In data 16.09.2024 l'INPS depositava “Note in adempimento di ordinanza istruttoria” rappresentando quanto segue.

Rispetto alle modalità di gestione all'epoca dei fatti del provvedimento di autorizzazione alla contribuzione aggiuntiva e i destinatari della comunicazione del relativo provvedimento di autorizzazione si evidenziava che per “l'applicazione della normativa fino al 2005, non era posta in essere nessuna particolare istruttoria e l'autorizzazione veniva rilasciata dopo la richiesta dell'organizzazione sindacale di iscrizione nella Banca dati dell'Istituto, con l'indicazione del codice meccanografico sulla base del quale effettuare i versamenti”. L'Istituto aggiungeva che “con nota n. 16044 del 14 novembre 2005, la Direzione Centrale Pensioni dell'ex Inpdap disponeva che le Sedi provinciali dello stesso, definissero il trattamento pensionistico dei lavoratori posti in aspettativa o in distacco sindacale, in via cautelativa, senza il computo nella base pensionabile della retribuzione aggiuntiva medesima, in attesa delle ulteriori direttive in materia. Con nota n. 416 del 12 luglio 2006 della Direzione Centrale Entrate ex Inpdap, si elencava la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione. In particolare, si richiedeva di allegare alle domande copia del regolamento o

delibera dell'Organizzazione sindacale da cui risultasse la remunerazione spettante per la carica ricoperta dall'interessato". L'INPS riferiva che con nota n. 13 del 26/07/2010 veniva ulteriormente esplicitato l'iter amministrativo da seguire nel caso di richiesta di contribuzione aggiuntiva prevedendo che "l'Organizzazione sindacale i cui dati informativi non risultino già inseriti nella banca dati dell'Istituto, è tenuta a chiedere l'iscrizione, alla Direzione centrale competente, fornendo l'indicazione del proprio codice fiscale" e "Tale adempimento di iscrizione è preliminare alla richiesta di autorizzazione e non sostitutivo della stessa, essendo finalizzato esclusivamente ad accreditare l'Organizzazione Sindacale, nell'anagrafe persone giuridiche della banca dati dell'Istituto".

Sulla base dei suddetti atti richiamati l'INPS deduceva che "l'autorizzazione al versamento aggiuntivo non era affatto un mero atto interno bensì risultava una condizione necessaria alla definizione positiva dell'iter istruttorio la cui conclusione doveva essere comunicata al sindacato, all'interessato e alla sede provinciale Inps", evidenziando che "la nota 20725 del 27/05/2004, rilasciata dalla Direzione Centrale e indicata dallo SNALS come autorizzazione, rappresentava in realtà l'iscrizione alla banca dell'Istituto, adempimento preliminare e non sostitutivo dell'autorizzazione stessa".

L'Ente previdenziale, quindi, rilevava che lo SNALS aveva provveduto al versamento dei pagamenti relativi alla contribuzione aggiuntiva in assenza della prescritta autorizzazione senza avere mai fatto pervenire solleciti tesi al rilascio della stessa.

Con riferimento alla copia delle istanze e delle autorizzazioni concesse per i sigg. C. G. e F. G. coinvolti con il ricorrente nello stesso procedimento

penale veniva trasmessa l'autorizzazione al versamento della contribuzione

aggiuntiva concessa alla sig. F. G. comprensiva della relativa

documentazione mentre si rappresentava l'impossibilità di produrre quella

del sig. C. in quanto non rinvenuta nel fascicolo processuale.

Venivano poi fornite dei chiarimenti sulle modalità di calcolo dell'indebito

previdenziale accertato.

VII. In data 4 ottobre 2024 parte ricorrente depositava note autorizzate

deducendo che l'INPS nella nota di riscontro istruttorio avrebbe tralasciato

volutamente la contestazione attorea sulla natura recettizia dell'atto

trasformandola in una enunciazione di "mero atto interno" volta a sminuire

la portata dell'eccezione del G..

Secondo la difesa del ricorrente dalla ricostruzione dell'iter amministrativo

compiuta dall'INPS emergerebbero le seguenti circostanze che deporrebbero

a favore della prospettata tesi difensiva:

1) L'autorizzazione non ha natura recettizia e quindi non perde efficacia in

caso di mancata notifica all'interessato;

2) L'interessato non è in alcun modo onerato dalla consegna di questo atto

all'Istituto, che opera sua sponte "alla futura definizione e liquidazione del

provvedimento di pensione".

3) Lo SNALS ha compiuto tutti gli atti richiesti all'O.S. dalla legge e

dall'Istituto e il ricorrente ha fatto ugualmente.

Sul punto si concludeva che lo "smarrimento dell'autorizzazione da parte

dell'Istituto non può cagionare in alcun modo conseguenze pregiudizievoli

in capo al G. che ha pieno diritto a veder accolta la propria domanda".

Con riferimento alla mancato rinvenimento nel fascicolo amministrativo

dell'autorizzazione per il prof. C. si deduceva una disparità di trattamento evidenziando il fatto contraddittorio che lo smarrimento dell'autorizzazione comportava la decadenza di ogni diritto per il sig. G. mentre lo smarrimento (sempre ad opera di INPS) dell'autorizzazione per il sig. C. non aveva nessuna incidenza sulla sua posizione pensionistica.

Infine, si precisava che il G. aveva ottenuto in data 19/2/2009 la contribuzione aggiuntiva con effetto retroattivo e poi, con provvedimento del 19/5/2011 l'ulteriore aumento richiesto del 18%, sempre con corresponsione degli arretrati al 1/9/2007.

VIII. All'udienza del 18 ottobre 2024 con ordinanza a verbale venivano disposti ulteriori incumbenti istruttori a carico dell'INPS, fissando l'udienza di prosecuzione per il 4 dicembre 2024, successivamente rinviata al 10 gennaio 2025 su richiesta motivata da parte dell'Istituto previdenziale.

IX. In data 22 novembre 2024 l'INPS trasmetteva note di adempimento di ordinanza istruttoria con i relativi allegati.

In particolare, l'Istituto, con riferimento alle dichiarazioni dell'8 gennaio 2018 rese dal dott. Giunta nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza riteneva che le stesse erano sicuramente assistite dal requisito della verosimiglianza anche se non erano mai state verificate né era possibile farlo ora e si rappresentava quanto segue.

Il sig. G. era andato in pensione, una prima volta, come DSGA, con decorrenza 1/9/2000, ricevendo una pensione a carico della Cassa Stato in pagamento dall'INPDAP appena succeduto, all'epoca, alle Direzioni Generali della Previdenza presso il Ministero del Tesoro; il medesimo, con decorrenza 1° settembre 2002 chiedeva di essere riammesso in servizio, per

poi avere il distacco presso lo SNALS e ricevere la retribuzione dal sindacato medesimo, con versamento della contribuzione aggiuntiva. La riassunzione in servizio comportava la cessazione della partita pensionistica e, all'epoca, l'unica opzione prevista dalla procedura allora in uso (GPP Gestione Pagamenti Pubblici) era costituita dall'ipotesi di "decesso" che costituiva allora prassi consolidata, per cui non si poteva escludere che in quella specifica circostanza questa procedura abbia indotto in errore la Direzione centrale anche se non c'era alcuna evidenza.

Inoltre, venivano allegati i fascicoli dei procedimenti disciplinari aperti nei confronti dei dipendenti della Sede di Ragusa coinvolti nella liquidazione della pensione del ricorrente (sig.re G. A., M. L. e A. C.), evidenziando che la segnalazione dei fatti aventi rilevanza disciplinare a loro carico era stata effettuata dal Dirigente della sede in data 29/7/2017 con riferimento alla riliquidazione della pensione del sig. G. con la valorizzazione della contribuzione aggiuntiva versata in assenza di autorizzazione, con l'ultima determina del 27/04/2011 e i relativi procedimenti disciplinari erano stati definiti con le determine nn. OMISSIS (G.), OMISSIS (A.), OMISSIS (M.) con le quali era stata erogata a tutte la sanzione disciplinare della multa.

L'Istituto evidenziava che dalle memorie presentate dalle dipendenti in seno ai procedimenti disciplinari emergeva la loro linea difensiva di essere incorsi in errore dalla contemporanea liquidazione delle pensioni degli altri sindacalisti (D. P., M., C. e F.) omettendo di verificare la sussistenza del provvedimento autorizzativo, riposando sulla convinzione che eventuali irregolarità avrebbero dovuto essere segnalate dalla D.C. che aveva gestito le pratiche. L'Istituto affermava che "a indurre in errore i dipendenti, per come

esposto sia nelle loro memorie difensive, sia nella sollevazione dell'illecito da parte del dirigente con nota del 29/6/17, sarebbe stata anche la circostanza che il G. aveva allegato un documento con la dicitura "autorizzazione" ma in realtà contenente una nota del 27/5/2004 (quindi addirittura anteriore alla domanda) con la quale la D.C. comunicava l'inserimento in banca dati del sindacato e la conseguente attribuzione del codice fiscale da utilizzare per i versamenti.

L'Istituto aggiungeva che per gli stessi fatti e per i medesimi dipendenti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, aveva aperto un procedimento penale, il quale però era stato archiviato su richiesta del PM con decreto del GIP del 8/4/21.

X. All'udienza del 10 gennaio 2025 le parti ribadivano gli argomenti difensivi già presenti in atti insistendo nelle relative conclusioni.

La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'odierno ricorrente, titolare di pensione ordinaria diretta di vecchiaia, liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal 01/09/2007, è stato dipendente pubblico statale a tempo indeterminato con la qualifica di direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA), in ultimo in servizio presso l'Istituto scolastico statale "G. Rodari" di Vittoria (RG), e dirigente sindacale dello SNALS-CONFSAL in distacco dall'A.S. 2002/2003 all'A.S. 2006/2007. Durante l'ultimo anno di distacco sindacale quest'ultima Organizzazione sindacale ha versato in favore del ricorrente la contribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 3, co. 6 del D.lgs. 564/1996 sulla differenza

retributiva di euro 24.000,00 relativa al periodo da settembre 2006 ad agosto 2007. L'ex INPDAP-Ufficio provinciale di Ragusa, dopo la liquidazione della pensione del ricorrente senza il computo della suddetta retribuzione aggiuntiva, con provvedimento OMISSIS del OMISSIS ha riliquidato la pensione in godimento con il computo della suddetta contribuzione corrispondente alla retribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 del D.lgs. 564/1996. Tale computo, però, non era del tutto corretto per cui è seguito il provvedimento n. OMISSIS del OMISSIS. Infine, è stato adottato il provvedimento definitivo di riliquidazione n. OMISSIS del OMISSIS, sostitutivo della precedente determinazione, con cui è stato riconosciuto anche l'aumento del 18% ai sensi dell'art. 43 co. 1 del DPR 1092/1973.

Con provvedimento n. INPS prot. 6500/11.07.2017/103540, notificato in data 14.07.2017, la Direzione provinciale dell'INPS di Ragusa ha rideterminato in diminuzione, con decorrenza dal 01.09.2007, la pensione in godimento del ricorrente a partire dalla rata del mese di settembre 2017 escludendo dal computo della base pensionabile la retribuzione corrispondente alla suddetta contribuzione aggiuntiva versata dall'Organizzazione sindacale, in quanto, a seguito della comunicazione del 15.06.2017, da parte del Nucleo di polizia tributaria di Ragusa (Sezione tutela della finanza pubblica) della Guardia di Finanza, di asserite frodi imputate a carico di diversi dirigenti sindacali dello SNALS di Ragusa (compreso il sig. G.) e a danno dell'Istituto previdenziale per la liquidazione di quote ulteriori di pensioni dei soggetti interessati relative alla contribuzione aggiuntiva che sarebbe stata riferita a differenze retributive non effettivamente pagare dal Sindacato, era rilevato che la Direzione

centrale dell'ex INPDAP non aveva mai emesso per il ricorrente alcuna autorizzazione al versamento della suddetta contribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 3, co. 5 del D.lgs. 564/1996. Con lo stesso provvedimento l'Istituto ha accertato a carico del ricorrente un indebito di euro 176.664,39 per i maggiori ratei percepiti dalla data di decorrenza della pensione.

Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio riguarda, da una parte, il diritto del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico con il computo della retribuzione corrispondente alla suddetta contribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 del D.lgs. 564/1996 con ripristino della pensione già liquidata dalla Direzione provinciale di Ragusa dell'ex INPDAP con atto n. RG012011527258 del 27.04.2011 e conseguente insussistenza dell'indebito pensionistico accertato e, dall'altra parte, la domanda riconvenzionale dell'INPS di accertamento della sussistenza di tale indebito, una volta rigettata la suddetta domanda di ripristino del sig. G..

2. In via preliminare appare necessario richiamare la disciplina normativa di riferimento.

Il D.lgs n. 564/1996 ha introdotto all'articolo 3 disposizioni in materia di contribuzione per i lavoratori collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della L n. 300/1970 o in distacco sindacale in quanto chiamati a ricoprire cariche sindacali "per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio" (art. 3 co. 2).

In particolare, per quanto rileva in questo giudizio, il comma 5 dell'art. 3 del D.lgs. 564/1996, allo scopo di consentire ai lavoratori in aspettativa non retribuita di adeguare la copertura assicurativa in funzione degli eventuali

emolumenti e indennità percepiti dall'Organizzazione sindacale, ha introdotto la possibilità di operare il versamento della contribuzione previdenziale sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte ai lavoratori collocati in aspettativa per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l'accredito della contribuzione figurativa (contribuzione aggiuntiva). Il richiamato testo normativo disciplina le modalità di versamento di tale contribuzione aggiuntiva prevedendo che "La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata".

Il successivo comma 6, il quale viene in rilievo specifico nell'odierno giudizio, dispone che la contribuzione aggiuntiva può essere effettuata anche a favore dei lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro. In questo caso la misura della contribuzione aggiuntiva è riferita agli eventuali emolumenti ed indennità erogate dall'Organizzazione sindacale e deve essere versata secondo le modalità previste dal precedente comma 5.

La costante giurisprudenza contabile ha evidenziato che i presupposti per usufruire della valutazione ai fini pensionistici degli emolumenti corrisposti dall'organizzazione sindacale, ad integrazione della retribuzione percepita dal datore di lavoro ai sensi del citato comma 6" sono i seguenti: "l'essere

collocato in distacco sindacale; il ricoprire le cariche sindacali previste dall'art. 31, comma 2, della L. 20 maggio 1970, n. 300; l'aver ottenuto, l'organizzazione sindacale, l'autorizzazione dal fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore; l'aver versato il contributo aggiuntivo entro il termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 (il 30 settembre dell'anno successivo) [C. conti, Sez. giur. Lombardia sent. n. 140/2021, in senso conforme Sez. giur. Lombardia sent. n. 37/2023].

Come ha messo in evidenza la Corte suprema si tratta della “fissazione di regole procedurali mediante le quali il legislatore delegato ha razionalizzato ed armonizzato il diritto alla contribuzione figurativa previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 31, vantato dal soggetto investito della funzione sindacale, senza retribuzione” e quello alla contribuzione aggiuntiva in corrispondenza della retribuzione ulteriore percepita dal lavoratore da parte dell'O.S. e tali regole si pongono lo scopo di “garantire la tempestiva conoscenza e la certezza dei fatti posti a fondamento del riconoscimento dell'obbligazione pubblica” previdenziale in cui si risolve l'accredito della contribuzione figurativa e di quella aggiuntiva (cfr. Cass. civ., Sez. L., sent. n. 3853/2023).

3. Ciò posto, nell'odierno giudizio non si pone né la questione della mancata valorizzazione della retribuzione corrispondente alla contribuzione aggiuntiva nella quota retributiva A della pensione del ricorrente per mancanza dei caratteri di fissità e continuità di tale retribuzione (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. FVG, sent. n. 51/2003; Sez. III App., sent. n. 491/2016; Sez. I App., sent. n. 249/2018; Sez. giur. E.R., sent. n. 168/2020) né la questione del mancato computo di tale retribuzione aggiuntiva per

l'accertato suo carattere fittizio (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Veneto, sent. n. 149/2023, Sez. giur. E.R., sent. n. 78/2024).

Infatti, la questione controversa riguarda il versamento da parte dello SNALS-CONFSAL di Ragusa della contribuzione aggiuntiva in favore del sig. G. G. in assenza dell'autorizzazione al versamento prevista dall'inciso del primo periodo del comma 5 dell'art. 3 del D.lgs. 56471996 ("previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore"). Infatti, nonostante tale Organizzazione sindacale con nota del 18.09.2006 inviata alla Direzione centrale della entrate-Ufficio II dell'ex INPDAP (con sede in Roma in Viale Aldo Ballarin n. 42) con raccomandata A/R n. 128037329408, pervenuta presso la suddetta Direzione in data 22 settembre 2006 (cfr. All. 2 del ricorso e All. "richiesta autorizzazione" della memoria dell'INPS) abbia richiesto tale autorizzazione, l'Istituto ha prospettato che l'autorizzazione non è stata mai rilasciata per cui il relativo procedimento amministrativo attivato dalla suddetta istanza non sarebbe stato definito e ciò molto verosimilmente è stato dovuto al fatto che, come emerso nel corso del giudizio, dopo la riammissione in servizio del sig. G. G. dal 01.09.2002, per fare cessare l'erogazione della pensione già liquidata con decorrenza dal 01.09.2000, i funzionari incaricati hanno forzato il sistema informatico indicando il "decesso" del ricorrente in quanto, all'epoca, il sistema non contemplava fra le cause di cessazione della pensione la riammissione in servizio.

Tale prospettazione è stata avversata dal ricorrente deducendo che la suddetta autorizzazione non sarebbe costitutiva del diritto al computo pensionistico della retribuzione corrispondente alla relativa contribuzione

aggiuntiva in quanto “atto interno” al procedimento ed ipotizzando che tale autorizzazione sia stata rilasciata dall’Istituto ma sia stata smarrita e, in ultimo, evidenziando che tale questione è coperta dal giudicato della sentenza n. 189/2022 del GUP del Tribunale di Ragusa con cui è stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti, fra l’altro, del sig. G. G. perché il fatto non sussiste.

Per come emerge dalla suddetta sentenza nel relativo procedimento penale quest’ultimo è stato imputato del reato di cui “agli artt. 110, 81 cpv, 640 co. 2 n. 1 c.p., perché nella qualità di componente della segreteria provinciale SNALS RAGUSA presso il quale ... risultava distaccato, mediante artifici consistiti nel proporre su falsi presupposti domanda di riliquidazione dell’assegno pensionistico per i benefici di cui all’art. 3 co. 6 del D.lgs. 564/96, avendo in particolare allegato documenti dai quali si faceva falsamente figurare la ricezione, nell’ultimo anno di servizio, di retribuzione maggiorate per indennità integrative in realtà mai corrisposte, a compenso di prestazioni aggiuntive mai espletate, inducendo in errore INPDAP (INPS) Ragusa circa la esistenza di presupposti di legge per la corresponsione di quote pensionistiche integrative, nonché in assenza del provvedimento della Direzione Centrale Entrate INPDAP di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva per le indennità e gli emolumenti corrisposti da SNALS CONFISAL per il periodo dal 01.09.06 al 31.08.07 (enfasi aggiunta), si procurava un ingiusto profitto consistito nella ricezione di una somma di denaro complessiva pari a euro 176.664,39 (risultante dal totale delle quote integrative versate da INPDAP (INPS) dal 01.09.2007 al 31.07.2017 e commisurate da INPS alle ultime retribuzioni inerenti le cariche sindacali

ricoperte per un equivalente danno patito da INPS. Accertato in Ragusa in data 03.02.2017” (cfr. All. 8 del ricorso e All. “Sentenza sindacalisti Snals - GUP Ragusa” della memoria dell’INPS).

Alla luce di quanto riportato risulta, quindi, che il relativo procedimento penale nei confronti del sig. G. G. ha riguardato anche l’assenza del provvedimento di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva.

Nella suddetta sentenza il GUP del Tribunale di Ragusa, all’esito dell’udienza preliminare, ha statuito con motivazione onnicomprensiva nei confronti di tutti e cinque gli imputati, fra cui l’odierno ricorrente, che “Nessuna condotta artificiosa può essere ravvisata nel condotta rispettosa formalmente, ma anche sostanzialmente (con particolare riferimento al versamento dei contributi e delle ritenute previdenziali e fiscali in relazione ai compensi dichiarati) del dettato normativo, che prevede un regime previdenziale di favore per il pubblico impiegato impegnato anche in attività sindacale” per cui “l’ipotesi accusatoria si fonda, in conclusione, su un presupposto fattuale sconfessato dai documenti in atti” concludendo per la non sussistenza dei “requisiti minimi per potere fondare un giudizio di prevedibile possibilità che in dibattimento possa pervenirsi a una sentenza diversa da quella ampiamente assolutoria per insussistenza degli elementi oggettivi dei delitti contestati” (pp. 7-8).

Questo Giudice, pur consapevole che tale sentenza di non luogo a procedere assolutoria nel merito non ha alcuna efficacia extrapenale di giudicato nell’odierno giudizio, in quanto tale effetto è limitato dall’art. 652 c.p.p. soltanto alla “sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in

seguito a dibattimento”, ritiene che da essa possano trarsi elementi per il suo libero convincimento unitamente agli altri elementi probatori in atti.

4. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale per le ragioni di seguito esposte.

4.1. Ai fini della risoluzione della controversia oggetto di causa va applicato il principio generale dello *iura novit curia* quale corollario del principio di legalità, di cui all’art. 95, co. 1 del c.g.c., che ricalca l’art. 113, c. 1, c.p.c., applicabile al giudizio pensionistico contabile in forza del rinvio disposto dall’art. 7, co. 1 del c.g.c., secondo cui “Nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto” per cui spetta al giudice stabilire autonomamente quale norma di diritto (generale e astratta) è applicabile alla fattispecie concreta sottoposta alla sua decisione, senza alcun vincolo rispetto alle affermazioni e alle indicazioni fatte dalla parte.

Infatti, secondo il principio dello *iura novit curia* “il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (cfr. Cass., 27 novembre 2018, n. 30607; Cass., 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561)” (Cass. civ., sent. n.

34910/2023).

Ciò posto, nella fattispecie viene in rilievo la disciplina degli artt. 203, 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973 in materia di revoca e modifica del provvedimento pensionistico che è stata richiamata anche dall'INPS nella sua memoria di costituzione prospettando però in modo non del tutto corretto che “i provvedimenti definitivi di pensione possono essere revocati o modificati d'ufficio entro il termine di dieci anni, unicamente nelle ipotesi di rinvenimento di nuovi documenti, o di accertamento della falsità di quelli posti a base del provvedimento stesso” (memoria di costituzione, p. 7).

Infatti, la suddetta disciplina prevede la possibilità di modificare d'ufficio il provvedimento definitivo del trattamento di quiescenza solo in alcune limitate ipotesi (art. 203), individuate dal successivo art. 204 nell'errore di fatto (lett. a), nell'errore di calcolo (lett. b), nel rinvenimento di documenti nuovi (lett. c) o nell'essersi il provvedimento pensionistico basato su documenti falsi (lett. d). Infine, l'art 205 stabilisce che nei casi di cui alle lettere a) e b) il trattamento pensionistico può essere modificato non oltre il triennio dalla registrazione del provvedimento di liquidazione mentre nei casi di cui alle lettere c) e d) il termine per modificare d'ufficio il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.

Tale disciplina è espressione del principio speciale in materia di pensioni pubbliche di immutabilità del trattamento pensionistico per l'esigenza di tutelare il legittimo affidamento del pensionato nel trattamento pensionistico riconosciutogli, salvo alcune ipotesi tipizzate di modifica per le quali è

individuato un perentorio lasso di tempo (triennio o 60 giorni a seconda della tipologia), come è stato evidenziato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto tale disciplina non contraria alla Costituzione (cfr. Corte cost., n. 148/2017, n. 208/2014 e n. 91/1984).

La giurisprudenza contabile ha affermato che “costituisce ormai jus receptum il principio in virtù del quale le disposizioni di cui agli articoli 203 e segg. del d.P.R. n. 1092/1973 delineano un insieme compiuto e chiuso dei casi nei quali il provvedimento pensionistico può essere annullato d’ufficio, dovendosi ritenere che, al di fuori degli stessi, non sia consentita alcuna altra forma di autotutela. Si tratta, pertanto, di un *numerus clausus* di ipotesi di revoca e/o modifica delle pensioni liquidate in via definitiva, allo scopo di salvaguardare l’aspettativa del pensionato al valore economico maturato nel corso degli anni, che, peraltro, può essere esercitato soltanto nei ristretti termini indicati dall’art. 205” (C. conti, Sez. II App., sent. 237/2024).

A ciò si aggiunga che per giurisprudenza contabile costante il superamento della fase di registrazione dei provvedimenti definitivi di pensione non preclude l’applicabilità del termine triennale per la modifica d’ufficio del trattamento pensionistico nel caso di errori di fatto o di calcolo, incidendo semplicemente sulla relativa decorrenza, ora legata al momento di adozione della determina definitiva di pensione, quale momento iniziale di efficacia della stessa (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. I App., sent. n. 386/2017 e sent. 117/2019; Sez. III App., sent. n. 323/2023).

In ultimo, “il medesimo termine, alla stregua della prevalente giurisprudenza d’appello, alla quale il Collegio intende dare continuità non avendo ragioni contrarie per discostarsene, riveste carattere perentorio non solo nel caso di

revoca o modifica su iniziativa del privato interessato, ma anche nell'ipotesi di revoca o modifica disposta in autotutela, quindi, d'ufficio (conformi, App. Sicilia 3/2017 e 206/2018, Sez. I d'app.117/2019, 386/2017, Sez. II centr. 639/2020; contra, Sez. III 606/2015 e Sez. I 324/2018, richiamate dall'INPS ma motivatamente superate, rispettivamente, dalla 60/2020 e dalla 117/2019)" [C. conti, Sez. III App., sent. n. 323/2023.

La richiamata normativa, quindi, esclude la possibilità di modificare il trattamento pensionistico pubblico, già liquidato in via definitiva, per l'errore di diritto mentre lo prevede per gli errori di calcolo e di fatto limitando l'autotutela previdenziale non oltre il termine perentorio del triennio dall'adozione del decreto di liquidazione definitiva della pensione.

4. Questo Giudice ritiene che nella fattispecie di cui è causa venga in rilievo un errore di fatto per cui il provvedimento pensionistico poteva essere modificato d'ufficio non oltre il triennio dalla sua adozione mentre l'ultimo provvedimento n. OMISSIS del OMISSIS di liquidazione definitiva della pensione del sig. G. G. è stato modificato con provvedimento n. INPS prot. 6500/11.07.2017/103540 oltre 6 anni dalla sua adozione.

4.1. Secondo la giurisprudenza costituzionale in materia di liquidazione della pensione definitiva "l'errore di fatto consiste nella falsa percezione, per equivoco o svista, di quanto emerge incontrovertibilmente dagli atti e quello di calcolo deriva dall'erronea applicazione delle regole matematiche sulla base di dati numerici certi" (Corte cost., sent. n. 208/2014).

Sullo stesso solco della giurisprudenza costituzionale si è innestato [il formante giurisprudenziale contabile (ex multis, Sez. I centr. app. n. 82/2019; 395/2021; Sez. II centr. app. n. 510/2019; Sez. III centr. app. n.

387/2018; n. 60/2020) che tende a qualificare come “errore di fatto” il vizio che inficia il provvedimento di liquidazione della pensione, poi revocato, in quanto basato su una svista da parte dell’amministrazione circa elementi fattuali agevolmente enucleabili dalla documentazione a sua disposizione. L’errore di fatto si verifica in sede amministrativa allorché (per usare le inequivoche parole di una giurisprudenza risalente): “si creda di vedere negli atti (e, quindi, si apprezzi) ciò che nella realtà o non è, oppure deve correttamente essere apprezzato in modo diverso, ovvero quando il convincimento sia fondato sul presupposto dell’inesistenza di ciò che si sarebbe subito accertato con l’uso di una maggiore diligenza” (C. conti Sez. IV Pens. mil., 4/11/1985, n. 67910)] (C. conti, Sez. II App., sent. n. 431/2022).

4.2. Nella fattispecie di cui è causa l’errore in cui sono incorsi i funzionari che hanno liquidato la pensione del sig. G. G. con l’inclusione della retribuzione corrispondente alla contribuzione aggiuntiva ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6 del D.lgs. 564/1996 è stato quello di ritenere che la Direzione centrale competente dell’ex INPDAP avesse rilasciato allo SNAL-CONFSAL di Ragusa l’autorizzazione nominativa al versamento della contribuzione aggiuntiva mentre risultava di palese evidenza che tale atto non era presente nel fascicolo amministrativo dello stesso, per cui mancava uno dei presupposti per definire la liquidazione della pensione del ricorrente con il beneficio oggetto di causa.

Questo Giudice ritiene che, sulla base delle richiamate coordinate ermeneutiche, non vi siano dubbi che la ritenuta sussistenza di tale autorizzazione in realtà non presente nel fascicolo amministrativo e mai

comunicata dalla competente Direzione centrale dell'Istituto previdenziale all'Ufficio provinciale di Ragusa dell'INPDAP competente alla liquidazione della pensione del ricorrente sia da qualificare quale errore di fatto non venendo in rilievo né un "errore di calcolo" che si ha nel caso di erronea applicazione delle regole matematiche sulla base di dati numerici certi nella disponibilità dell'INPS, né il "rinvenimento di documenti nuovi" dopo l'emissione del provvedimento di pensione, ma preesistenti a esso, perciò nuovi in quanto non valutati al tempo di liquidazione della pensione definitiva né, infine, l'utilizzo di documenti poi "riconosciuti o dichiarati falsi".

Il convincimento di questo Giudice nel qualificare la richiamata circostanza quale errore di fatto deriva dai seguenti elementi.

Come emerge dalla disciplina dell'art 3 co. 5 del D.lgs. 164/1996 e dalle indicazioni di prassi dell'Istituto previdenziale emanate nel periodo di riferimento (cfr. INPDAP, nota operativa n. 13 del 26.07.2010) il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riguarda esclusivamente la sede dell'Organizzazione sindacale presso cui il lavoratore dipendente svolge la sua carica che è tenuta, dopo avere richiesto e ottenuto l'attribuzione del codice meccanografico per l'iscrizione nella banca dati dell'Istituto, a richiedere tale autorizzazione alla Direzione centrale competente dell'Ente previdenziale che, completata l'istruttoria, invia il provvedimento autorizzatorio all'O.S. istante, alla Direzione territoriale competente alla liquidazione della pensione nonché all'interessato. Quest'ultimo, quindi, nel relativo procedimento amministrativo non svolge alcun ruolo attivo.

Dagli atti di causa emerge che la scoperta dell'errore di fatto sulla rappresentazione dell'esistenza dell'autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva è emerso dopo che il Nucleo di polizia tributaria di Ragusa della Guardia di Finanza, con nota prot. 329165 del 15.06.2017, ha comunicato alla Direzione centrale entrate contributive-Contributi dipendenti statali dell'INPS e alla Direzione provinciale dell'INPS di Ragusa gli esiti di alcuni accertamenti sulla ritenuta mancanza di effettività delle retribuzioni aggiuntive dichiarate dallo SNALS di Ragusa nei confronti di alcuni dipendenti pubblici chiamati a ricoprire cariche sindacali al suo interno, fra cui l'odierno ricorrente (All. 1 note INPS del 22.11.2024).

A seguito di tale segnalazione la suddetta Direzione centrale dell'INPS con nota del 21 giugno 2017 ha comunicato alla Direzione provinciale di Ragusa dell'Istituto e alla Guardia di finanza che "Per quanto attiene al sig. G. G. ... si comunica che agli atti della scrivente non risulta emesso provvedimento di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva" (cfr. All. 12 ricorso, pp. 1-2) cosa che poi ha portato alla revoca della pensione del ricorrente con il provvedimento dell'11 luglio 2017 in violazione del suddetto termine perentorio triennale decorrente dal provvedimento di riliquidazione del 27 aprile 2001.

Come emerge dal verbale di sommarie informazioni *ex art. 351 c.p.p.* del 5 gennaio 2018 rilasciate alla GdF dall'allora direttore provinciale della Direzione provinciale dell'INPS di Ragusa, dott. Saverio Giunta (cfr. all. 10 del ricorso) i funzionari che hanno riliquidato la pensione del ricorrente con il computo della contribuzione aggiuntiva (sigg.re C. A. e A. G. per l'atto n. OMISSIS e sig.ra L. M. per l'atto OMISSIS) sono incorsi nell'errore di

ritenere sussistente l'autorizzazione nominativa al versamento della contribuzione aggiuntiva rilasciata dalla competente Direzione centrale dell'Istituto.

Tale elemento emerge anche dai fascicoli dei procedimenti disciplinari aperti nei confronti dei suddetti dipendenti a causa della liquidazione della pensione del sig. G. con il computo della retribuzione aggiuntiva *ex art. 3*, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 564/1996 all'esito dei quali è stata irrogata agli stessi la sanzione della multa, rispettivamente di 2 ore di retribuzione per la dott.ssa G. e di 1 ora di retribuzione per le sig.re A. e M. (cfr.: All. 12 del ricorso, pp. 4-12; All.ti 8, 9 e 10 delle note INPS del 22.11.2024).

Nei relativi provvedimenti disciplinari è stata accertata in capo alla dott.ssa A. G. (funzionario responsabile dell'ufficio pensioni che ha revisionato le pratiche di riliquidazione della pensione del ricorrente prima della firma del provvedimento finale da parte del Direttore *p.t.* dell'INPS di Ragusa o di un suo delegato) la condotta illecita della "mancata rilevazione ... dell'assenza della specifica autorizzazione nominativa al versamento della contribuzione aggiuntiva" e in capo alle sig.re C. A. e L. M. (funzionari liquidatori rispettivamente dei provvedimenti del 2009 e del 2011) la condotta illecita della "riliquidazione della pensione del sig. G. G. nonostante la mancanza della specifica autorizzazione nominativa al versamento della contribuzione aggiuntiva".

È evidente che la "mancata rilevazione" integra un errore di fatto, cosa che è anche avvalorata dalle difese che i suddetti dipendenti hanno svolto nel procedimento disciplinare con memorie scritte dal contenuto pressoché sovrapponibile.

In particolare, nelle giustificazioni del 01.12.2017 della dott.ssa G. (All. 8 delle note INPS del 22.11.2024, pp. 7-8) la stessa, dopo avere richiamato la corrispondenza intercorsa tra la Direzione provinciale di Ragusa dell'INPDAP e lo SNALS di Ragusa con le raccomandate del 07.12.2006, del 19.06.2007, dell'11.09.2007 e del 02.10.2007 riguardante l'attestazione dell'avvenuto versamento della contribuzione aggiuntiva per il sig. G. G. già inviate alla Direzione centrale, ha affermato che la stessa *“si è determinata nel ritenere che fosse stata rilasciata dalla Direzione Centrale Entrate INPDAP anche per il G., così come avvenuto in quel periodo per altri due dirigenti del medesimo Sindacato (M. G. e D. R.), la prevista autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva. Tra l'altro, detta Direzione Centrale Entrate Contributive, nonostante avesse acquisito periodicamente, con le note sopracitate, ed allegate, le attestazioni del Sindacato e le copie dei bollettini postali dei versamenti mensili della contribuzione aggiuntiva per il periodo settembre 2006-agosto 2007, NON ha mai contestato al Sindacato la mancanza di autorizzazione; né, tantomeno, ha mai segnalato, come avrebbe dovuto, alla Sede INPDAP di Ragusa, destinataria per conoscenza della succitata documentazione, che i versamenti relativi a G., acquisiti e mensilmente incamerati alle casse dell'Istituto, sarebbero stati effettuati in assenza della prevista autorizzazione. È chiaro che una semplice comunicazione in tal senso da parte della citata Direzione Centrale, peraltro essa stessa deputata al rilascio dell'autorizzazione regolarmente richiesta dal Sindacato, avrebbe senza dubbio aiutato la scrivente e gli altri funzionari della Sede nella valutazione sul riconoscimento o meno della contribuzione aggiuntiva nella base pensionabile dell'interessato.*

L'assenza di qualunque rilievo al riguardo, e tutte le predette circostanze,
hanno determinato nella scrivente la convinzione dell'esistenza
dell'autorizzazione (sottolineatura aggiunta), *anche perché, un*
comportamento mediamente diligente della Direzione Centrale Entrate
dell'INPDAP avrebbe dovuto portare ad invitare il Sindacato
all'interruzione dei versamenti periodici, ed alla ripetizione della
contribuzione versata indebitamente (stante l'assenza dell'autorizzazione)
come previsto dalla normativa vigente”.

Né risulta possibile ritenere che la mancata rilevazione dell'autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva per il sig. G. G. possa essere dipeso da una condotta artificiosa del ricorrente e della sua O.S. di appartenenza, come parrebbe prospettare l'INPS nelle note del 22 novembre 2024 dove, nel riferirsi alle memorie difensive dei suddetti funzionari dell'INPDAP di Ragusa, viene riportato che gli stessi sarebbero stati indotti in errore dall'ultima comunicazione del 26 settembre 2007 dello SNALS di Ragusa inviata con raccomandata A/R del 02.10.2007 dove, dopo avere riepilogato la contribuzione aggiuntiva versata mensilmente per il sig. G. si indica, fra i documenti allegati, la “copia dell'autorizzazione della Direzione centrale Entrate INPDAP” (cfr. 4.B ATTESTAZIONE CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA G. del ricorso) che in realtà non è l'autorizzazione nominativa al versamento della contribuzione aggiuntiva ma la comunicazione generale del 27.05.2004 di inserimento dell'O.S. nella relativa banca dati e di attribuzione del relativo codice meccanografico per il versamento della contribuzione aggiuntiva.

Questo Giudice ritiene che tale denominazione utilizzata dallo SNALS di

Ragusa con riferimento al suddetto documento, pur non essendo del tutto corretta, non ha potuto dispiegare nei funzionari istruttori alcun effetto decettivo considerato che gli stessi, con l'uso della diligenza minima propria di un funzionario di un Ente previdenziale, avrebbe potuto rilevare immediatamente dal contenuto del suddetto atto che esso non era un'autorizzazione rilasciata per il sig. G. G. al versamento della contribuzione aggiuntiva, visto che tale atto non reca alcun riferimento al sig. G. e ha una data di gran lunga precedente a quella del versamento della contribuzione aggiuntiva di cui è causa.

Né, infine, è possibile ipotizzare in modo fondato che la mancata rilevazione della suddetta autorizzazione nominativa al versamento della contribuzione aggiuntiva nel corso del procedimento amministrativo di riliquidazione della pensione del sig. G. sia dipesa da un concorso doloso dei funzionari istruttori con abuso di potere nella truffa ai danni dell'Istituto considerato che il procedimento penale aperto nei loro confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per i delitti p. e p. dagli artt. 323, 640, co. 2, n. 1), 81 e 110 del c.p. è stato archiviato con decreto del G.I.P. del 08.08.2021 (cfr. All. 11 delle note INPS del 22.11.2024, p. 5) e che la sentenza n. 189/2022 del GUP di Ragusa ha ritenuto non sussistente in capo al sig. G. G. alcuna condotta artificiosa anche con riferimento all'assenza dell'autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva.

4.3. Alla luce delle superiori considerazioni risulta manifesto che la revoca del provvedimento definitivo di pensione del ricorrente con il computo della retribuzione corrispondente alla contribuzione aggiuntiva ex art. 3, commi 5 e 6 del D.lgs. 564/1996 sia avvenuta per un errore di fatto dei funzionari

istruttori i quali, se avessero utilizzato una maggiore diligenza, si sarebbe avveduti immediatamente che mancava in atti l'autorizzazione nominativa al versamento della contribuzione aggiuntiva per il sig. G.. Da tale qualificazione ne deriva che il provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico del 27.04.2011 del ricorrente avrebbe potuto essere revocato/modificato legittimamente entro tre anni dalla suddetta data mentre tale revoca è intervenuta l'11 luglio del 2017 oltre 6 anni dalla suddetta data in violazione dell'art. 205, co. 2 del dPR 1092/1973.

Sulla base di tali ragioni va riconosciuto il diritto del ricorrente al ripristino del trattamento pensionistico nella misura attribuita con il provvedimento di liquidazione del 2011, prima della modifica peggiorativa disposta con il provvedimento del 2017, e la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, maggiorati degli interessi legali e, soltanto per l'ipotesi e per i periodi in cui l'indice di svalutazione dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 167, co. 3, c.g.c.

L'accertata irrevocabilità della pensione e il diritto del ricorrente al ripristino della pensione nella misura determinata dal provvedimento di liquidazione del 2011 fa venire meno anche il conseguente indebito pensionistico accertato dall'INPS nel provvedimento prot. 6500 dell'11 luglio 2017 con conseguente diritto del ricorrente alla restituzione dell'importo finora trattenuto, a cui si devono aggiungere solo gli interessi legali su tale somma da computare dalla data delle singole trattenute, considerato che già in data 26 luglio 2017 il ricorrente ha formulato domanda amministrativa all'INPS, secondo l'orientamento delle Sezioni Riunite espresso con sentenza n.

33/Q.M. del 12-10-2017.

L'accoglimento della domanda del ricorrente determina il rigetto della domanda riconvenzionale dell'INPS.

Risultano assorbite tutte le altre questioni proposte dalle parti nell'odierno giudizio.

5. Le spese di lite, ai sensi dell'art. 31, co. 3, c.g.c. per come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale in materia (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018), sono compensate integralmente.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

- accoglie il ricorso del sig. G. G. e rigetta la domanda riconvenzionale dell'INPS per le su esposte motivazioni e, per l'effetto

- dichiara il diritto del ricorrente al ripristino del trattamento di pensione in godimento prima della rideterminazione in diminuzione, a partire dalla rata del mese di settembre 2017, disposta con il provvedimento INPS prot. 6500/11.07.2017/103540;

- condanna l'INPS a ripristinare il suddetto trattamento pensionistico del ricorrente e a corrispondere allo stesso le differenze pensionistiche sui ratei arretrati a partire da quello del mese di settembre 2017 da maggiorare degli interessi legali nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex art.* 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di

scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- dichiara l'insussistenza dell'indebito accertato sul suddetto trattamento

pensionistico, condannando l'INPS alla restituzione delle somme già

recuperate come da motivazione;

- compensa integralmente le spese di lite.

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 28 gennaio 2025

Pubblicata 29 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si

dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti

del ricorrente e di tutte le altre persone fisiche.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione

del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati

identificativi di G. G. **C.F. OMISSIS** nonché di altre persone fisiche
eventualmente citate.

Palermo, 29 gennaio 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)